INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Ufficio III

Processo: Rapporti con gli assicurati
Macroattività: Gestione amianto
Attività: Rapporti con strutture interne
Tipologia: istruzioni
Fascicolo: Unità Territoriali
Sottofascicolo: Legge n. 247/2007

ALLE UNITA' TERRITORIALI

e, p.c.: ALLA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

ALLA CONTARP CENTRALE

INAIL 60002 19/05/2008 0004188

OGGETTO: Benefici previdenziali amianto.
Decreto ministeriale 12 marzo 2008, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 12 maggio 2008, recante "Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriali".

Si fa seguito alla nota del 21 marzo 2008, prot. n. 2560, per fornire alle Strutture in indirizzo le prime istruzioni operative per l'attuazione degli adempimenti conseguenti alla entrata in vigore del decreto ministeriale in oggetto **(allegato 1)** a decorrere dal 12 maggio 2008.

I lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto possono presentare istanza di riesame all'INAIL entro e non oltre l'**11 maggio 2009** (nei 365 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto), utilizzando il modulo appositamente predisposto in "formato word" **(allegato 2)**, che sarà reso disponibile appena possibile, come di consueto, anche nel portale Intranet (minisito della Direzione Centrale Prestazioni) ed Internet dell'Istituto www.inail.it.

Preme sottolineare, innanzitutto, che **la disposizione citata non comporta la riapertura del termine per la presentazione delle domande**, già scaduto il 15 giugno 2005 in applicazione del decreto interministeriale 27 ottobre 2004, ma definisce il periodo entro il quale coloro che hanno presentato la domanda entro il predetto termine possono oggi chiedere il riesame della propria posizione.

Premesso quanto sopra, si sottolinea che possono avvalersi delle certificazioni previste dall'art. 2, comma 2 del decreto i lavoratori che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), **per il riconoscimento di esposizione all'amianto per periodi successivi al 31 dicembre 1992**, in relazione all'attività lavorativa prestata nei siti interessati dagli atti di indirizzo ministeriali, con le mansioni e nei reparti per i quali i predetti atti di indirizzo riconoscano l'esposizione protratta fino a tutto il 1992.

Per l'individuazione dei siti produttivi interessati da atti di indirizzo ministeriali con almeno una data termine di riconoscimento dell'esposizione protratta fino al 31 dicembre 1992, si trasmette, unitamente alla presente, il relativo **elenco aggiornato (allegato 3).**

In attesa del rilascio della implementazione della procedura N.P.R.A. che consentirà la registrazione, la trattazione e il monitoraggio delle istanze di riesame pervenute, le Sedi dovranno apporre il timbro di ricezione sulle stesse e tenerne apposita evidenza, al fine di procedere ai successivi adempimenti e di conoscere la consistenza del fenomeno a livello regionale e centrale.

Le Sedi dovranno inoltre visionare la procedura informatica al momento della ricezione delle istanze di riesame, e - nel caso in cui le stesse siano riferite a domande originarie presentate nei termini ma ancora in istruttoria per periodi antecedenti al 31 dicembre 1992 - procedere con la massima tempestività possibile alla emissione delle certificazioni relative ai periodi antecedenti al 1° gennaio 1993, sulla base del flusso procedurale e delle istruzioni già impartite con la circolare n. 90 del 29 dicembre 2004.

Al fine di monitorare le istanze pervenute, le Direzioni regionali sono invitate ad acquisire dalle Sedi e trasmettere a questa Direzione centrale all'indirizzo dcprestazioni@inail.it **entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento**, le informazioni indicate nel prospetto in "formato excel" unito alla presente nota (**allegato 4**). La prima rilevazione, effettuata al **31 maggio 2008,** dovrà quindi pervenire entro il **10 giugno 2008**.

Si raccomanda, inoltre, di segnalare nel predetto prospetto il numero delle eventuali istanze di riesame per le quali non risulti alcuna domanda protocollata in procedura N.P.R.A..

In considerazione del fatto che in molti casi dovranno essere visionate domande presentate e definite antecedentemente al rilascio della N.P.R.A., si prega di comunicare tempestivamente le ulteriori problematiche gestionali e procedurali che dovessero emergere nel corso degli adempimenti sopra indicati.

Da ultimo, alla luce delle attività previste tanto per la gestione dei monitoraggi, quanto per la formazione delle figure professionali sul territorio impegnate nella procedura, si prega di fornire a questa Direzione centrale, in occasione del primo invio del monitoraggio, il nominativo di un **referente regionale,** da individuare, ove possibile, tra il personale adibito alla trattazione delle istanze di riconoscimento dell'esposizione all'amianto presso le Sedi direttamente coinvolte nella gestione delle istanze di riesame ex Legge n. 247/07, così come desunte dall'**allegato 3.**

Si fa riserva di successive istruzioni in materia.

IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE
(Dott. Mauro Fanti)

Allegati n. 4